

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

Doc. XVIII-bis
n. 80

RISOLUZIONE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore SANTINI)

approvata nella seduta del 1° agosto 2012

SULLA

**PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO CHE MODIFICA LA DECISIONE 2003/17/CE DEL
CONSIGLIO ESTENDENDO IL PERIODO DELLA SUA APPLICAZIONE E
AGGIORNANDO I NOMI DI UN PAESE TERZO E DELLE AUTORITÀ
INCARICATE DI CERTIFICARE E CONTROLLARE LA PRODUZIONE
(COM(2012) 343 DEF.)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 6 agosto 2012

La Commissione, esaminato l'atto COM(2012) 343 definitivo,

considerato che la proposta è diretta a prorogare di 10 anni la validità della decisione 2003/17/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce l'equivalenza, e quindi la conformità alla normativa europea, delle ispezioni effettuate in determinati Paesi terzi sulle colture di sementi, nonché delle sementi stesse, ai fini della loro commercializzazione nel mercato interno;

ricordato che la commercializzazione delle sementi di piante foraggere, di cereali, di barbabietole e di piante oleaginose e da fibra, nel mercato interno, è disciplinata da una serie di direttive specifiche (66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE del Consiglio, rispettivamente del 14 giugno 1966 e del 13 giugno 2002) e che, al fine di agevolare gli scambi di tali sementi e di rispondere alla domanda del mercato, le direttive danno al Consiglio dell'UE la possibilità di stabilire norme che autorizzino le importazioni di sementi da Paesi terzi, in base a un sistema di equivalenza;

ricordato inoltre che la decisione 95/514/CE del Consiglio, del 29 novembre 1995, ha stabilito che, per un periodo determinato, le ispezioni in campo, effettuate in tali Paesi terzi, sulle colture destinate alla produzione di sementi di determinate specie, siano considerate equivalenti alle ispezioni in campo effettuate ai sensi della normativa comunitaria e che le sementi di determinate specie prodotte in tali Paesi siano considerate equivalenti alle sementi prodotte ai sensi della normativa comunitaria, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'allegato II alla stessa decisione;

considerato che la decisione 95/514/CE è stata prorogata per tre volte, mediante le decisioni 97/33/CE, 98/162/CE e 2000/326/CE del Consiglio, rispettivamente del 17 dicembre 1997, del 16 febbraio 1998 e del 2 maggio 2000, ciascuna per un periodo di due anni, e che poi è stata sostituita dalla decisione 2003/17/CE, a sua volta prorogata con la decisione 2007/780/CE del Consiglio, del 26 novembre 2007, fino al 31 dicembre 2012,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), secondo cui il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli

prevista all'articolo 40, paragrafo 1, e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca;

la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà, in quanto l'obiettivo di stabilire l'equivalenza delle sementi prodotte in Paesi terzi, rispetto alle sementi prodotte nell'UE, ai fini della loro importazione e commercializzazione nel mercato interno, può essere raggiunto meglio con una regolamentazione sovranazionale;

per quanto riguarda il principio di proporzionalità, la proroga decennale prevista nella proposta di decisione potrebbe essere eccessivamente ampia, considerato che le proroghe precedenti sono state di due anni e le ultime due di cinque anni, e che in entrambi questi ultimi casi viene affermata l'opportunità che il periodo di validità dell'equivalenza non superi i cinque anni;

in particolare, si rileva che la decisione 2003/17/CE, al considerando n. 6 delle premesse afferma che «appare opportuno limitare a cinque anni la validità dell'equivalenza». Analogamente, la decisione 2007/780/CE afferma al considerando n. 3 che «è auspicabile che la proroga non superi cinque anni». La proposta di decisione reca invece una proroga di dieci anni, ovvero fino al 31 dicembre 2022. Dalla relazione illustrativa che accompagna la proposta non è chiaro quali siano gli elementi di novità che hanno portato la Commissione europea a mutare impostazione e a raddoppiare il periodo di proroga;

al riguardo non appare sufficiente la spiegazione che viene data, ovvero che «la revisione del nuovo regolamento relativo alle sementi e al materiale di propagazione (secondo le procedure di codecisione) inizierà solo nel settembre 2012 e le misure di attuazione specifiche saranno adottate in seguito. Per evitare che la decisione scada nel corso di questo processo risulta quindi necessario un termine di dieci anni». Sarebbe pertanto opportuno che tale cambiamento di impostazione fosse maggiormente approfondito e giustificato o in alternativa che il periodo di proroga venisse ricondotto al consueto termine quinquennale.